Italia Nostra
Sezione Aniene

Associazione Centro Storico in Movimento
Monterotondo (RM)

TRASMESSA A MEZZO PEC – URGENTE

Alla
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Tivoli
PEC: prot.procura.tivoli@giustiziacert.it

e, per conoscenza:

– Comando Regione Carabinieri Forestale «Lazio» – frm44004@pec.carabinieri.it
– Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste (DIFOR IV) – aoo.difor@pec.masaf.gov.it
– Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – foreste@pec.regione.lazio.it
– Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti – sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Rif.: esposto di Italia Nostra – Sezione Aniene e Associazione Centro Storico in Movimento trasmesso a mezzo PEC il 12 giugno 2026 all'indirizzo prot.procura.tivoli@giustiziacert.it [estremi di iscrizione, se comunicati]

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ESPOSTO DEL 12 GIUGNO 2026 – Progetto di parcheggio interrato in Piazza della Libertà, Monterotondo (RM) – CUP I91B21001210005 – CIG 927527463D – Fatti sopravvenuti e ISTANZA URGENTE DI SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 c.p.p.) delle alberature della piazza e, in ogni caso, degli esemplari oggetto di proposta comunale di attribuzione di monumentalità (D.C.C. n. 28 del 9 aprile 2019, schede G1 e G2).

I. PREMESSA

Le sottoscritte Associazioni, Italia Nostra APS – Sezione Aniene, in persona del Presidente pro tempore Prof. Carlo Boldrighini, e Associazione Centro Storico in Movimento, con sede in Via Ricciotti Garibaldi 86, 00015 Monterotondo (RM), in persona del Presidente pro tempore Gianluca Pirozzi, già esponenti con atto del 12 giugno 2026, trasmettono la presente integrazione, fondata su fatti e documenti sopravvenuti o acquisiti successivamente al deposito dell'esposto.

La presente non sostituisce l'esposto originario né ne ripete il contenuto, al quale si rinvia integralmente; per comodità di consultazione se ne allega il solo corpo (all. 1). Già in quella sede le Associazioni avevano chiesto l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari a impedire l'avvio di lavori in assenza di valido titolo (richiesta n. 2): la presente ne specifica l'oggetto alla luce dei fatti sopravvenuti e si concentra su un profilo specifico e urgente: il rischio concreto e attuale che, nelle prossime settimane, si proceda all'abbattimento o all'espianto degli alberi di Piazza della Libertà – tra cui due esemplari che il Comune di Monterotondo ha esso stesso proposto come monumentali – con un danno che, per la sua natura, nessun successivo accertamento potrebbe più rimuovere.

Si informa inoltre la S.V. che, in data 28 settembre 2026, le medesime Associazioni hanno depositato un esposto per notizia di danno erariale presso la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio e un'integrazione all'esposto già presentato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativi ai profili economico-contrattuali della medesima concessione (all. 7 e 8).

II. FATTI SOPRAVVENUTI

2.1 La proposta comunale di monumentalità e la sua mancata trasmissione alla Regione

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 9 aprile 2019, il Comune di Monterotondo ha individuato gli alberi monumentali del proprio territorio ai fini dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui alla L. 14 gennaio 2013, n. 10 e al D.M. 23 ottobre 2014, incaricando il Servizio Infrastrutture di trasmetterne l'elenco alla Regione Lazio. Tra gli esemplari individuati figurano due alberi di Piazza della Libertà:

- **Scheda G1 – Olmo** (Ulmus campestris), accanto alla struttura di erogazione dell'acqua, circonferenza a 1,30 m pari a 302 cm;
- **Scheda G2 – Platano** (Platanus x acerifolia), all'altezza del civico n. 16, circonferenza a 1,30 m pari a 290 cm.

Con note del 17 e del 27 luglio 2026, il funzionario competente della Regione Lazio – Direzione Foreste ha comunicato che le schede relative a Piazza della Libertà «non risultano essere state inviate dal comune». La deliberazione, mai revocata né modificata, è dunque rimasta ineseguita per oltre sette anni.

2.2 L'identificazione certa degli esemplari nella perizia del 10 agosto 2026

Con relazione tecnica n. 29-26 del 10 agosto 2026 (all. 4), redatta a seguito di sopralluogo del 24 luglio 2026, l'Agr. Dott. Emanuele Bracci, arboricoltore European Tree Worker ed European Tree Technician, ha eseguito il censimento dendrometrico e la valutazione del rischio dei ventidue esemplari radicati nella piazza, tutti su suolo pubblico. Ne risulta che:

- lo **schedato G1 corrisponde all'olmo n. 12** della perizia (circonferenza rilevata ≈ 308 cm), definito «esemplare di gran valore paesaggistico-ambientale (caratteri di monumentalità)»;
- lo **schedato G2 corrisponde al platano n. 21** (circonferenza rilevata ≈ 289 cm, diametro 92 cm), definito «probabilmente l'esemplare di maggior valore della piazza»;
- per nessun esemplare la perizia individua un rischio intollerabile tale da imporre l'abbattimento: per gli alberi che presentano difetti indica interventi colturali mirati (potature di contenimento, consolidamenti, rimozione dell'asfalto dalla zona radicale);
- il valore economico dell'intero patrimonio arboreo della piazza è stimato in € 102.244,26, con un beneficio netto della conservazione in sito pari a € 81.555,14.

Due misurazioni indipendenti, eseguite a sette anni di distanza da soggetti diversi, convergono entro pochi centimetri: l'identità tra gli esemplari proposti come monumentali e quelli di cui il progetto prevede la rimozione è documentalmente certa. Gli alberi sono inoltre oggi contrassegnati sul posto con un cartellino numerato corrispondente alla numerazione della perizia.

2.3 La diffida del 17 agosto 2026, rimasta priva di riscontro

Con atto di significazione e diffida del 17 agosto 2026 (all. 2), trasmesso a mezzo PEC al Comune di Monterotondo – Sindaco, Segretario Generale, Dirigente e RUP – e, per conoscenza, al MASAF – DIFOR, alla Regione Lazio – Direzione Foreste, alla SABAP e al Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio – consegnato a tutti i destinatari il 17 agosto

2026 e acquisito al protocollo del Comune di Monterotondo al n. 0050176 del 18 agosto 2026 (all. 3) – le Associazioni scriventi hanno chiesto, tra l'altro:

- che fosse dato atto del regime di salvaguardia di cui all'art. 7, comma 4, L. 10/2013 e all'art. 9 del D.M. 23 ottobre 2014 sugli esemplari G1 e G2;
- che nessun intervento di abbattimento, espianto, trapianto o modifica della chioma e dell'apparato radicale fosse disposto o eseguito in assenza del parere obbligatorio e vincolante della competente Direzione generale del MASAF;
- che fosse data esecuzione alla D.C.C. n. 28/2019 con la trasmissione dell'elenco alla Regione;
- che il profilo fosse acquisito e istruito agli atti della Conferenza di Servizi decisoria prima della sua conclusione.

L'atto assegnava un termine di 30 giorni dal ricevimento e, per i profili incidenti sul procedimento, un termine non successivo al 4 settembre 2026. Entrambi i termini sono decorsi senza alcun riscontro. Con integrazione all'istanza di accesso del 3 ottobre 2026 (all. 5, punto 6) le Associazioni hanno nuovamente chiesto di sapere se il parere ministeriale sia stato richiesto o acquisito e se siano stati disposti interventi sugli esemplari: anche tale richiesta è, allo stato, senza risposta. Agli atti pubblicati della Conferenza di Servizi non risulta alcuna menzione del profilo della monumentalità, neppure nell'elaborato agronomico GE.040.

2.4 Lo stato della Conferenza di Servizi e l'imminenza dei lavori

Con nota del 20 luglio 2026 (all. 6) il Comune ha riattivato i termini della Conferenza di Servizi decisoria, fissandone la conclusione al 4 settembre 2026; tale termine è scaduto da oltre un mese. Non risultano pubblicati né comunicati il parere conclusivo della SABAP sulla documentazione integrativa trasmessa il 14 luglio 2026 né quello della Polizia Locale. Non è noto alle scriventi se la Conferenza sia stata conclusa o se si intenda concluderla facendo leva sul meccanismo del silenzio-assenso, la cui inapplicabilità ai beni paesaggistici è già stata rappresentata nell'esposto del 12 giugno 2026 (§§ 3.4–3.5).

Nella seduta consiliare del 21 maggio 2026 (D.C.C. n. 25/2026) l'Assessore alle Opere Pubbliche ha stimato l'avvio dei lavori per il mese di novembre 2026. La conclusione della Conferenza e la consegna dei lavori possono quindi intervenire a breve, e con esse la rimozione degli alberi, che costituisce per sua natura una delle prime lavorazioni di cantiere.

2.5 La promessa di trapianto fatta in assemblea pubblica non trova riscontro nel progetto

Il 21 luglio 2026 – il giorno successivo alla riattivazione dei termini della Conferenza di Servizi – si è tenuta la seconda assemblea pubblica sul progetto, alla presenza del Sindaco e dell'Assessore alle Opere Pubbliche, registrata e trasmessa in diretta Facebook. In quella sede il dott. Leonardo Valle, presentatosi come presidente della nascente società di progetto incaricata della realizzazione dell'opera, chiedendo che le sue parole fossero «messe a verbale nella registrazione», ha dichiarato che «nessuna delle 24 alberature verrà tagliata o verrà posta alla morte», che il progetto «prevede all'interno dell'intervento l'espianto e reimpianto in tempi brevissimi sullo stesso luogo della gran parte delle alberature» e che gli «extracosti» potrebbero essere «tranquillamente» assorbiti dalla parte privata (registrazione, min. 00:31–00:33 circa).

Nella stessa assemblea il coordinatore del progetto, ing. Silvestrini, ha precisato che le somme del quadro economico destinate agli alberi, trattandosi di un progetto definitivo e non esecutivo, «possono essere utilizzate per l'acquisto di nuove alberature come per il trapianto delle alberature esistenti», condizionando quest'ultimo alla verifica che gli esemplari siano

effettivamente trapiantabili (min. 01:04 circa). Si allega l'estratto della trascrizione automatica, non ufficiale, dei due passaggi (all. 10), dalla quale le citazioni sono riprese con minime correzioni ortografiche; la registrazione integrale è nella disponibilità delle scriventi e sarà prodotta su richiesta.

Tale impegno non trova alcun riscontro nella documentazione progettuale depositata in Conferenza di Servizi:

- la Relazione tecnica agronomica GE.040 non prevede il reimpianto di alcun esemplare esistente. Per le aiuole sovrastanti il solaio del parcheggio – dove il franco disponibile è di appena 1,00–1,65 m e le aiuole sono «provviste tutte di telo antiradice» – ammette soltanto «specie di sviluppo ridotto» o «a sviluppo contenuto». Un reimpianto «sullo stesso luogo» di olmi e platani di circa tre metri di circonferenza è dunque incompatibile con il progetto stesso;
- l'unica voce di spesa, NP.021 (€ 60.399,86 a corpo), descrive lo spostamento di alberature esistenti con ricollocazione «in altra area del cantiere o in altra area designata», e quindi non nello stesso luogo, senza indicare il numero degli esemplari, il sito di destinazione, i mezzi speciali, la preparazione pluristagionale della zolla, la manutenzione o la garanzia di attecchimento. Ripartita sui 22 alberi, corrisponde a circa € 2.745 per albero (all. 9);
- l'unico altro documento agli atti è una «idea costi» di tre pagine della Floricoltura San Donato Milanese S.r.l. del 16 ottobre 2024, trasmessa dal Comune con nota prot. 49108 del 1° settembre 2025 e riferita a soli 11 alberi (all. 9).

La promessa resa in assemblea non ha dunque alcun valore vincolante e non si è tradotta in alcuna previsione progettuale: il progetto sottoposto all'approvazione resta quello che dispone la rimozione delle alberature esistenti. In ogni caso, l'espianto e il trapianto comportano necessariamente il taglio dell'apparato radicale e rientrano tra le «modifiche della chioma e dell'apparato radicale» vietate dall'art. 7, comma 4, L. 10/2013 per gli esemplari G1 e G2. Per alberi adulti di queste dimensioni, un espianto così concepito equivale nella sostanza alla loro perdita: la stessa perizia Bracci ricorda che alberi giovani di sostituzione richiedono un'attesa di 40-60 anni prima di restituire servizi ecosistemici comparabili.

III. PROFILI DI RILEVANZA PENALE

Le fattispecie di seguito richiamate sono prospettate a titolo meramente collaborativo, restando la qualificazione dei fatti di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria. Si richiama integralmente la clausola di salvaguardia di cui al § V dell'esposto del 12 giugno 2026.

3.1 Art. 181 D.Lgs. 42/2004

Piazza della Libertà ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica (fascia di tutela del centro storico di Monterotondo; cfr. esposto del 12 giugno 2026, § IV), come attestato dallo stesso procedimento autorizzatorio ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 avviato per il progetto e dai pareri SABAP del 2019-2020. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che «l'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali», trattandosi di reato di pericolo che non richiede l'effettivo pregiudizio del paesaggio (Cass. pen., Sez. III, 3 marzo 2021, n. 8499).

Come già esposto, il parere paesaggistico SABAP del 2020 è scaduto, riguardava una configurazione progettuale diversa e conteneva una prescrizione (alberature in piena terra) incompatibile con il progetto VAR10; né un'autorizzazione paesaggistica può formarsi per

silenzio-assenso. Ogni intervento di abbattimento o espianto eseguito in tali condizioni sarebbe privo di valido titolo.

3.2 Art. 328, comma 2, c.p.

La diffida del 17 agosto 2026 costituisce richiesta scritta di soggetti interessati, già intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 9 L. 241/1990, volta al compimento di atti d'ufficio determinati (esecuzione della D.C.C. n. 28/2019, richiesta del parere ministeriale vincolante, istruttoria del profilo in Conferenza). Decorsi oltre trenta giorni dalla ricezione (consegna PEC del 17 agosto 2026; protocollazione comunale del 18 agosto 2026), non risulta né il compimento degli atti né una risposta che esponga le ragioni del ritardo. Si rimette alla S.V. la valutazione della rilevanza della circostanza ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p.

3.3 Ulteriori profili

Si rimette altresì alla S.V. la valutazione della configurabilità, in caso di abbattimento o espianto, delle fattispecie di cui agli artt. 635 c.p. (danneggiamento di cose destinate a pubblica utilità) e 734 c.p. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), nonché la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per le sanzioni di cui all'art. 7, comma 4, L. 10/2013 (da € 5.000 a € 100.000 «salvo che il fatto costituisca reato»).

Quanto all'elemento soggettivo, si sottolinea che il valore degli esemplari è stato riconosciuto dallo stesso Consiglio Comunale con un atto formale mai revocato, e che la diffida del 17 agosto 2026 vale, come in essa espressamente dichiarato, quale formale messa a conoscenza di tutti i destinatari della proposta di monumentalità e del conseguente regime di salvaguardia.

IV. SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL SEQUESTRO PREVENTIVO

Fumus. I fatti sopra descritti – risultanti da atti amministrativi, dalla corrispondenza con la Regione e da una perizia tecnica asseverata da professionista abilitato – delineano in modo concreto: (i) un'omissione già maturata in relazione alla diffida del 17 agosto 2026; (ii) il pericolo, documentato dal progetto in corso di approvazione e dalle dichiarazioni dell'Amministrazione sui tempi di avvio, che vengano commessi ulteriori reati mediante l'abbattimento o l'espianto di alberi in area vincolata e in assenza del parere vincolante previsto dalla legge.

Periculum. Gli alberi sono cose pertinenti ai reati prospettati e la loro libera disponibilità, in vista dell'imminente avvio del cantiere, agevolerebbe la commissione di ulteriori reati ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. Il danno sarebbe irreversibile: un albero maturo di queste dimensioni, una volta abbattuto o espiantato, non può essere restituito se non nell'arco di decenni. L'eventuale accertamento successivo dei fatti, ivi compresa ogni condanna alla rimessione in pristino, risulterebbe del tutto inutile rispetto al bene tutelato.

Né il pericolo può ritenersi meramente ipotetico: il progetto in corso di approvazione prevede la rimozione di tutte le alberature, il trapianto promesso in assemblea pubblica non ha alcun riscontro negli elaborati e l'Amministrazione ha indicato in novembre 2026 l'avvio dei lavori, mentre le richieste di chiarimento sull'acquisizione del parere vincolante sono rimaste senza risposta.

Proporzionalità. La misura richiesta è circoscritta agli alberi e alla relativa zona di protezione radicale, non impedisce l'uso pubblico della piazza, non interferisce con il proseguimento del procedimento amministrativo né con l'eventuale acquisizione dei pareri mancanti, e può essere disposta con affidamento in custodia e con le prescrizioni che la S.V.

riterrà opportune. Essa si limita a evitare che una situazione di fatto irreversibile preceda la verifica della legittimità dei titoli.

Urgenza. In considerazione della scadenza dei termini della Conferenza e del dichiarato avvio dei lavori nel mese di novembre 2026, si segnala la possibilità di provvedere, ove ritenuto, con decreto del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p. Ove la S.V. non ritenesse allo stato sussistenti i presupposti per la misura, si chiede in ogni caso che la polizia giudiziaria delegata sia posta in condizione di intervenire con il sequestro d'urgenza previsto dalla medesima disposizione nel momento in cui dovessero essere avviati interventi sulle alberature.

V. RICHIESTE

Tutto ciò premesso, le Associazioni scriventi chiedono alla S.V. Ill.ma di:

1. riunire la presente integrazione al procedimento originato dall'esposto del 12 giugno 2026;
2. richiedere al Giudice per le indagini preliminari, ovvero disporre in via d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., il **sequestro preventivo delle ventidue alberature radicate in Piazza della Libertà**, come censite nella perizia Bracci n. 29-26 del 10 agosto 2026, unitamente alla relativa zona di protezione radicale;
3. **in subordine e in ogni caso**, il sequestro preventivo degli **esemplari G1 (olmo n. 12) e G2 (platano n. 21)**, oggetto della proposta comunale di monumentalità di cui alla D.C.C. n. 28/2019, e della relativa zona di protezione radicale;
4. delegare il Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio, o altro organo di polizia giudiziaria ritenuto competente, per: (a) sopralluogo e identificazione degli esemplari; (b) acquisizione presso il Comune di Monterotondo dell'eventuale determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, dei pareri pervenuti, di ogni autorizzazione o atto relativo all'abbattimento o all'espianto delle alberature, della documentazione relativa alla consegna e al cronoprogramma dei lavori, nonché degli atti relativi all'esecuzione o mancata esecuzione della D.C.C. n. 28/2019; (c) verifica presso il MASAF – DIFOR e la Regione Lazio della eventuale richiesta o del rilascio del parere di cui all'art. 7, comma 4, L. 10/2013; (d) procedere, qualora risultino avviati o imminenti interventi di abbattimento, espianto o scavo nella zona radicale degli alberi, al sequestro d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p.;
5. valutare la rilevanza dei fatti di cui al § 3.2 ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p.;
6. valutare ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria per impedire che i reati prospettati siano portati a conseguenze ulteriori.

Si reitera la richiesta di essere informati, ai sensi degli artt. 406, comma 3, e 408, comma 2, c.p.p., di eventuali richieste di proroga delle indagini o di archiviazione. Ai fini del presente atto le Associazioni eleggono domicilio digitale presso la PEC associazione@pec.centrostoricoinmovimento.org e si dichiarano disponibili a fornire ogni ulteriore chiarimento, anche tramite audizione dei propri rappresentanti e del tecnico estensore della perizia.

VI. ALLEGATI

1. Esposto del 12 giugno 2026 – solo corpo dell'atto sottoscritto (gli allegati sono già agli atti);

2. Atto di significazione e diffida del 17 agosto 2026, sottoscritto, con allegati: D.C.C. n. 28 del 9 aprile 2019; schede G1 e G2; note della Regione Lazio del 17 e 27 luglio 2026; estratto della perizia Bracci n. 29-26; estratto dell'elaborato GE.040;
3. Ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna della diffida del 17 agosto 2026 (Comune di Monterotondo, MASAF – DIFOR, Regione Lazio, SABAP, Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio) e notifica di avvenuta protocollazione del Comune di Monterotondo, prot. n. 0050176 del 18 agosto 2026;
4. Relazione tecnica Agr. Dott. Emanuele Bracci n. 29-26 del 10 agosto 2026 (integrale);
5. Integrazione all'istanza di accesso agli atti del 3 ottobre 2026;
6. Nota del Comune di Monterotondo del 20 luglio 2026 di riattivazione della Conferenza di Servizi decisoria;
7. Esposto alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio del 28 settembre 2026 (solo corpo dell'atto);
8. Integrazione all'esposto ANAC del 28 settembre 2026 (solo corpo dell'atto);
9. Estratti degli elaborati EC.010 (computo metrico, voce NP.021) ed EC.030 (elenco prezzi e analisi NP.021); nota del Comune di Monterotondo prot. 49108 del 1° settembre 2025 con «idea costi» della Floricoltura San Donato Milanese S.r.l. del 16 ottobre 2024;
10. Estratto della trascrizione automatica, non ufficiale, dell'assemblea pubblica del 21 luglio 2026 (min. 00:28–00:33 e 01:03–01:05); registrazione integrale disponibile su richiesta.

Monterotondo, 9 ottobre 2026

Per Italia Nostra APS – Sezione Aniene

Il Presidente pro tempore
Prof. Carlo Boldrighini



_____

Per Associazione Centro Storico in Movimento

Il Presidente pro tempore
Gianluca Pirozzi



_____